Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante "Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)";

VISTA la domanda del Sig. SOTIR Octavian Tudorel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento dei titoli denominati "certificat de absolvire a scolii de Arte și Meserii domeniul mecanic" professione "Lucrător în mecanică de motoare"e del relativo "Certificat de Califare Profesionalã in Lucrător in Mecanică de motoare in domeniul "mecanic"" (operaio nella meccanica dei motori nel campo meccanico) rilasciati dal Ministero dell'Educazione e della Ricerca, della Gioventù, dopo aver frequentato un corso di formazione di due anni presso il Collegio Tecnico di Trasporti e a seguito del superamento dell'esame di abilitazione sostenuto nella sessione dell'anno 2008, organizzato dal Collegio tecnico "Gheorghe Cartianu" di Piatra Neamt, che lo ha dichiarato operaio nella meccanica dei motori nel campo meccanico per l'esercizio in Italia dell'attività di AUTORIPARAZIONE, Legge 5 febbraio 1992, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a)-meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), lett. b)-carrozzeria, lett. c)-gommista;

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax +39 06 4740156
e-mail marco.maceroni@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

CONSIDERATO le competenze certificate nella qualifica professionale in meccanica dei motori, oltre alle argomentazioni del percorso di studi risultanti nel "foaie matricola", e alle attività per il lavoro nei motori meccanici entrambi trasmessi dall'Autorità competente della Romania, a seguito di un approfondimento della procedente Amministrazione effettuato tramite Internal Information Market System - IMI, in cui si rilevano discipline inerenti la meccanica e le automobili;

CONSIDERATO che la stessa Autorità dichiara altresì che: la professione di: Lucrator in mecanica de Motoare non è regolamentata; la formazione relativa al Certificat de Califare Profesionalã in Lucrător in Mecanică de motoare" è di livello 1, lettera a) dell'art. 11 della direttiva, 36/2005/CE ed è regolata secondo la legge di istruzione n. 1 e decisione del Ministero della Pubblica Istruzione;

CONSIDERATO che in Italia, ai sensi della Legge 5 febbraio 1922, n, 122 e s.m.i., art. 1 comma 3, l'attività compresa nella lettera a) annovera oltre la meccanica-motoristica, anche l'attività di elettrauto;

VISTO che la Conferenza di servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre 2016, su parere conforme delle Associazioni nazionali di categoria CNA e Confartigianato, con le precisazioni di cui sopra, ha espresso parere favorevole per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3 lett. a) -MECCATRONICA (che comprende meccanica-motoristica, elettrauto), della citata legge n. 122/1992, subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 9/11/2007, n. 206, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d'origine e la formazione richiesta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto del titolo di formazione del richiedente (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007).
Nello specifico la formazione professionale posseduta e documentata non include anche insegnamenti riferiti alla parte elettronica dell'auto, parte invece ricompresa nell'attività di Meccatronica che il richiedente intende esercitare in Italia e che include sia il settore di meccanica-motoristica e sia il settore di elettrauto, che non possono essere scissi. In applicazione dell'art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE, la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulla parte elettronica, mista ed elettrica di cui all'art. 2, comma 1, sezione meccatronica del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante Regolamento in applicazione delle

misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione.
Tale prova attitudinale consisterà in un esame teorico-pratico organizzato dalla regione territorialmente competente, la quale cura l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate. La prova attitudinale, che si svolgerà in lingua italiana, sarà diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di autoriparatore;

VISTO che la Conferenza di servizi, ha espresso, inoltre, parere NON favorevole per il riconoscimento della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) carrozzeria e lett. c) gommista, della citata legge n. 122/1992, in quanto manca la formazione teorica e pratica, e che pertanto vi sono differenze sostanziali che non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilità e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. 0323921 del 13 ottobre 2016 ha comunicato al richiedente, a norma dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento per l'attività relativa alla lett. a) -MECCATRONICA (che comprende meccanica-motoristica, elettrauto), della citata legge n. 122/1992, era accoglibile subordinatamente all'espletamento di una misura compensativa e aveva altresì comunicato i motivi ostativi al riconoscimento per le attività di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) carrozzeria e lett. c) gommista, della citata legge n. 122/1992;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

Art. 1

1. Al sig. SOTIR Octavian Tudorel, cittadino rumeno, nato a Tirgu Neant, Romania, in data 23 febbraio 1991, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, di cui all'art. 1, comma 3, lett. a – (meccatronica – che comprende meccanica-motoristica, elettrauto), subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, volta a colmare

la carenza formativa riscontrata, consistente in una prova attitudinale. I contenuti della misura e le relative modalità di svolgimento sono indicati nell' allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto;

2. l'istanza per il riconoscimento del titolo di studio di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di Autoriparazione – Legge 5 febbraio 1992, di cui all'art. 1, comma 3, lett. b) carrozzeria e lett. c) gommista, è respinta per mancanza dei requisiti minimi di legge, come più analiticamente evidenziato in premessa;

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 22 dicembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

ALLEGATO A

La **prova attitudinale,** di cui al Decreto direttoriale 12 febbraio 2016, consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie

SEZIONE MECCATRONICA

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;

-diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);

-controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);

- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;

- strumenti di diagnostica e controllo;

- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;

- installazione impianti climatizzazione

- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;

- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale

- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;

- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

- installazione antifurto;

- installazione autoradio;

- sostituzione batteria;

- allineamento proiettori.

- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);

- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

****

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione VENETO** presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla
Regione VENETO
Direzione formazione e istruzione
Ufficio attività riconosciute
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 – VENEZIA

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC.** Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.